

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l'ero-

gazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, nei confronti dei quali è verificata e attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima. Con successiva ordinanza si provvede a disciplinare le conseguenze, in termini di decadenza dal diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, derivanti dalla mancata presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14, si provvede, nel limite di euro 126.000,00, a valere sulle risorse disponibili presenti sulla contabilità speciale n. 6404, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

16. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A05994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 24 settembre 2025.

FSC 2021-2027. Assegnazione di risorse per gli interventi «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona Sud Ancona» e «Collegamento stradale Macerata-Villa Potenza» - Regione Marche. (Delibera n. 43/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48,

commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'or-



dinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 2, il quale prevede, al comma 1, lettera c), il principio di aggiuntività delle risorse FSC, disponendo che le stesse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea, nonché l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di

progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

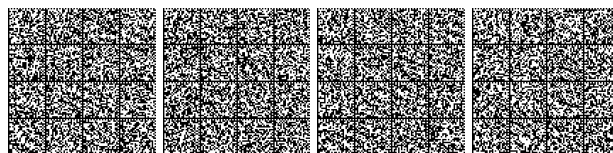
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata, tra l'altro, per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle iniziative e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla lettera a); (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);



le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);

Visto, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di trasferimento delle risorse FSC;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 40.200.000,00 euro a favore della Regione Marche ed in particolare 7.000.000,00 euro destinati all'intervento «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona» (CUP B75D11000130003);

Vista la delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 24, recante «Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni e assegnazione di risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni», che, sulla base dell'Accordo per la coesione, sottoscritto in data 28 ottobre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Marche, ha assegnato alla medesima regione:

ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020, risorse FSC 2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro;

ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per un importo pari a 154.317.007,03 euro, per gli interventi individuati nell'Accordo e riportati in allegato alla medesima delibera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 0009585-A del 3 settembre 2025, come integrata con le successive note acquisite al prot. DIPE nn. 9718 e 9721 dell'8 settembre 2025, n. 10108 del 18 settembre 2025 e n. 10260 del 22 settembre 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, di risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a 60.000.000,00 euro, alla Regione Marche per la realizzazione dei seguenti due interventi, di cui è titolare:

«Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona» (CUP B75D11000130003), per un importo complessivo di 43.000.000,00 euro;

«Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza» (CUP B81B21013360002), per un importo complessivo di 17.000.000,00 euro;

Considerato che la predetta nota informativa reca in allegato la nota del Presidente della Regione Marche prot. n. 1122703 del 3 settembre 2025, con le allegate relazioni tecniche degli interventi, con la quale si rappresenta, per l'intervento «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona» (CUP B75D11000130003), un fabbisogno finanziario pari a 43 milioni di euro, a copertura degli incrementi di costi dovuti ad adeguamenti funzionali e normativi intervenuti nel corso di realizzazione dell'opera, e, per l'intervento «Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza» (CUP B81B21013360002), un fabbisogno finanziario pari a 17 milioni di euro, ad integrazione della copertura del costo complessivo;

Tenuto conto che nell'ambito delle predette relazioni tecniche, sono riportati, per ciascuno degli interventi proposti, i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari;



Considerato in particolare che, per l'intervento «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona», la relativa relazione tecnica evidenzia che, a seguito di successivi incrementi di costo intervenuti in corso di progettazione e realizzazione, il costo complessivo dell'opera risulta pari a 188,4 milioni di euro, di cui 145,4 milioni di euro già dotati di copertura finanziaria, ivi inclusi 7,0 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027 assegnati alla Regione Marche con delibera CIPESS n. 79 del 2021 e ricompresi nell'ambito del relativo «Accordo per la coesione», di cui alla delibera CIPESS n. 24 del 2024;

Tenuto conto che, secondo quanto altresì riportato nell'ambito della relazione tecnica per l'intervento «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona», l'assegnazione per esso proposta, pari a 43 milioni di euro, è destinata alla copertura finanziaria dei lavori oggetto delle perizie di variante n. 8 (approvata con decreto dirigenziale n. 174/ESOS del 17 giugno 2025) e n. 9 (in via di approvazione), per l'importo rispettivamente di 21.903.025,15 euro e 21.096.974,85 euro; e che, con particolare riguardo alla perizia di variante n. 8, le risorse FSC 2021-2027 di cui si chiede l'assegnazione sono destinate a sostituire la copertura inizialmente prevista (ai sensi del decreto dirigenziale n. 204/ESOS del 17 luglio 2025), costituita da risorse regionali con ricorso all'indebitamento;

Considerato altresì che, per l'intervento «Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza», la relativa relazione tecnica evidenzia che il costo complessivo risulta pari a 25 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro già dotati di copertura finanziaria a valere su fondi del bilancio regionale;

Viste le schede, allegate alla proposta, relative agli interventi sopra elencati, recanti tra l'altro i rispettivi cronoprogrammi procedurali e finanziari;

Considerato che le risorse di cui si chiede l'assegnazione per ciascuno degli interventi proposti sono da imputare alle seguenti annualità finanziarie, in coerenza con le disponibilità annuali del FSC nel bilancio dello Stato, che presentano la necessaria capienza:

valori in euro

Interventi	Totale	2025	2026	2027	2028
Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona	43.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00
Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza	17.000.000,00			5.000.000,00	12.000.000,00
Imputazione complessiva sul bilancio dello Stato	60.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera e considerato, altresì, che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1 Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per gli interventi «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona» e «Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza» - (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020)

1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, è disposta l'assegnazione alla Regione Marche di 60.000.000,00 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di cui:

43.000.000,00 euro per l'intervento «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona» (CUP B75D11000130003);



17.000.000,00 euro per l'intervento «Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza» (CUPB81B21013360002);

Le risorse FSC 2021-2027, per ciascuno degli interventi, sono imputate sul bilancio dello Stato, in coerenza con le disponibilità annuali del FSC, che presentano la necessaria capienza, secondo la seguente articolazione per annualità:

valori in euro

Interventi	Totale	2025	2026	2027	2028
Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona	43.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00
Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza	17.000.000,00			5.000.000,00	12.000.000,00
Imputazione complessiva sul bilancio dello Stato	60.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00

2. Disposizioni attuative e monitoraggio

2.1 Per l'intervento «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona», il mancato rispetto della data prevista di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto, individuata nel 31 dicembre 2025, determina la revoca automatica delle risorse assegnate. Per l'intervento «Collegamento stradale Macerata - Villa Potenza» (CUP B81B21013360002), il mancato rispetto della data prevista di aggiudicazione definitiva dell'appalto, individuata nel 30 settembre 2027, determina la revoca automatica delle risorse assegnate.

2.2 L'Amministrazione assegnataria assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023.

3 Modalità di trasferimento delle risorse FSC

3.1 Le risorse sono trasferite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, su apposita richiesta dell'Amministrazione assegnataria, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio e nei limiti delle disponibilità annuali di cassa del FSC, secondo le seguenti modalità:

anticipazione fino al 10 per cento;

successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del 5 per cento in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori, cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione può essere richiesto allorché il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento; i pagamenti successivi, allorché si realizzi un ulteriore «costo realizzato» almeno pari al 5 per cento;

saldo, per una quota non superiore al 5 per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento che attesti un «costo realizzato» pari all'intero importo assegnato.

4 Disposizioni finali

4.1 Delle assegnazioni disposte dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.

4.2 L'amministrazione assegnataria delle risorse, di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione dell'intervento a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

4.3 Con riferimento agli importi assegnati dalla presente delibera in sostituzione di coperture finanziarie già individuate sul bilancio regionale, a garanzia del principio di aggiuntività delle risorse FSC, la Regione Marche comunica al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, il CUP o i CUP di interventi aggiuntivi da realizzare a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della presente assegnazione. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro i successivi tre mesi riferisce al CIPESS sull'adempimento di cui al periodo precedente.

4.4 Nell'ambito della prima riunione utile del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza dell'Accordo per la coesione della Regione Marche, sono aggiornati i dati finanziari relativi all'intervento «Nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona» (CUP B75D11000130003) contenuti negli allegati al predetto Accordo.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1572

25A05935

